

Il danno al veicolo causato da circolazione stradale nell'applicazione del codice delle assicurazioni trattato con il rito avanti al giudice di pace

Le norme del Codice delle Assicurazioni (D. Leg.vo 7.9.2005 n. 209 che per comodità nel prosieguo della trattazione sarà abbreviato in C. d. A) che si applicano ai sinistri verificatisi dal 1 gennaio 2006 e attengono alla materia in oggetto sono gli art 148, 149 e 283. Dette disposizioni saranno compiutamente trattate con particolare riguardo agli oneri che fanno capo al soggetto danneggiato, segnalando che la competenza del Giudice di Pace in materia di danni prodotti dalla circolazione stradale è di € 15.493,71 ai sensi dell'art. 7 comma 2 c.p.c.. Si deve tuttavia aggiungere dell'esistenza di un disegno di legge presentato dal Governo all'esame del Parlamento su modifiche alle norme sul processo civile che prevede nell'art. 7 c.p.c. una specifica competenza per le cause risarcitorie derivanti da circolazione sino a € 50.000 .

Risarcimento da parte dell'impresa di assicurazione del responsabile civile

Nel caso di coinvolgimento di un numero superiore di vetture a due valgono le regole fino ad ora seguite, disciplinate dall'art. 148 del codice delle assicurazioni.

La procedura è costituita da un fase stragiudiziale necessaria ed una eventuale fase giudiziale nella ipotesi che la compagnia del danneggiante rilevi la responsabilità del sinistro a carico del richiedente e quindi non proceda al risarcimento ovvero il danneggiato venga liquidato per una misura da lui non ritenuta congrua e che pertanto azionerà il giudizio per la differenza richiesta.

Nella fase stragiudiziale il danneggiato dovrà:

-denunciare il sinistro alla propria assicurazione secondo il modello fornito dalla stessa, modello che, se controfirmato anche dal conducente antagonista, il sinistro si presume che si sia verificato nelle circostanze descritte;

- richiesta a mezzo raccomandata a.r. all'impresa di assicurazione del responsabile civile ed al proprietario del veicolo danneggiante, corredata della denuncia suddetta, e contenente il nome degli assicurati, il codice fiscale del danneggiato, le targhe di due veicoli coinvolti , la denominazione delle rispettive imprese, la descrizione e la modalità del sinistro, le generalità di eventuali testimoni, l'indicazione dell'eventuale intervento degli organi di polizia, il luogo e le ore in cui l'auto danneggiata sia disponibile per accertare per la perizia diretta ad accertare l'entità dei danni. Sarà opportuno essere meticolosi nel riportare tutti i dati richiesti per evitare che vengano successivamente richiesti dalla compagnia e quindi che questa ritardi nella eventuale liquidazione del danno;

- condizione di procedibilità dell'azione nei confronti dei soggetti indicati nella domanda di risarcimento è che siano trascorsi almeno sessanta giorni dalla data di richiesta di risarcimento corrispondente al termine entro il quale la compagnia deve formulare una congrua offerta di liquidazione. L'azione verrà dichiarata improponibile se non è trascorso il tempo suddetto;

- le convenute necessarie per l'azione di risarcimento sono il proprietario del mezzo danneggiante e la compagnia che lo assicura; il conducente pur essendo responsabile in solido non è parte necessaria, ma è utile che si chiami in causa se si vuole procedere ad interrogatorio di quest'ultimo.(art.145 CdA)

Risarcimento da parte dell'impresa del danneggiato

Si ricorda altresì che , ai sensi del DPR 28.8.2006 in. 199 in vigore dal 1 gennaio 2007, l'azione va proposta nei confronti della compagnia del danneggiato nei casi in cui si verta in ipotesi di danno materiale che coinvolga *due vetture a motore che vengono in collisione* e riguardi sinistri verificatisi dopo il 1 febbraio 2007. Le operazioni della fase stragiudiziale sono le stesse a quelle precedentemente descritte, ad eccezione che la domanda di risarcimento viene inoltrata alla compagnia che ha stipulato il contratto per il veicolo danneggiato ed inviata per conoscenza all'impresa di assicurazione dell'altro veicolo coinvolto preferibilmente con raccomandata a.r.. L'impresa è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime. Di conseguenza la domanda giudiziaria anche nei confronti della propria compagnia potrà essere proposta nel termine di prescrizione biennale. Sorgono dubbi verso quali soggetti deve essere proposta la domanda giudiziaria. ed in proposito vi sono interessanti posizioni dottrinali:

A) la prima aderendo al contenuto letterale della legge ritiene che l'azione venga esperita nei confronti della sola compagnia del danneggiato nei casi previsti dalla norma stessa. In assenza della posizione di quest'ultimo la sentenza dovrebbe condannare la compagnia a rifondere il proprio assicurato, ove questi provi la sussistenza del proprio diritto. Tale caso potrebbe bene attagliarsi in caso di tamponamento del danneggiato ovvero di riconoscimento di colpa del danneggiante che ha sottoscritto l'apposito modulo. Negli altri casi si ritiene che l'esclusione del presunto responsabile (danneggiante) sia un'aperta violazione al diritto di difesa e pertanto nel caso di condanna della compagnia del danneggiato (e quindi di restituzione della somma riconosciuta dalla compagnia del danneggiante attraverso le stanze di compensazione), il danneggiante si troverebbe a dover pagare un maggior premio di assicurazione senza aver potuto chiarire la propria posizione nel procedimento. Si ritiene quindi che la sentenza non possa dichiarare la responsabilità di un soggetto che non sia stato parte del giudizio, ma possa esclusivamente accertare l'insussistenza di alcuna responsabilità a carico dell'attore danneggiato, il quale sarà tenuto a provare di aver fatto del tutto per evitare il sinistro.

B) Un'altra accreditata teoria prende lo spunto dal contenuto della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 11 maggio 2005 n. 14 in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli. Secondo tale disposizione " gli stati membri provvedono affinché le persone lese a seguito di un sinistro causato da un veicolo assicurato possano avvalersi di un diritto di azione diretta nei confronti dell'impresa che assicura contro la responsabilità civile la persona responsabile del sinistro."

Di conseguenza esistendo nell'ordinamento comunitario un principio di diritto secondo il quale al danneggiato deve riconoscersi azione nei confronti

dell'assicurazione del veicolo antagonista va riconosciuta la prevalenza delle norme dell'ordinamento comunitario su quello nazionale. Infatti nella frase "può" (contenuta nell'art. 149 cod. ass.) questo indirizzo dottrinale rimette alla volontà del danneggiato la possibilità di agire alternativamente nei confronti della propria assicurazione ovvero nei confronti del responsabile civile. Rileva infine che il primo comma dello stesso articolo, secondo il quale l'azione per il risarcimento dei danni "deve" proporsi nei confronti della compagnia del danneggiante riguarda esclusivamente la fase stragiudiziale della richiesta di risarcimento. Peraltro tale indirizzo sostiene che le norme del codice civile in materia di responsabilità per circolazione non sono state abrogate e quindi ai sensi dell'art. 2043 e 2054 1 e 3 comma del c.c., il danneggiato potrà proporre l'azione autonoma e alternativa, a quella verso la propria compagnia, nei confronti del proprietario e del conducente del mezzo.

C) la terza teoria (che sembrerebbe risolvere la problematica ed eviterebbe all'attore di evitare le spese di lite ove provvedesse a chiamare in causa insieme alla propria compagnia anche il presunto responsabile) suggerisce all'attore alla prima udienza di richiedere al giudice a verbale se vi sono le condizioni, secondo il Giudicante, per chiamare in causa il presunto responsabile del sinistro. Il Giudicante ravvisando nel fatto un interesse comune da parte di quest'ultimo potrebbe ordinare (iussu iudicis) l'intervento dello stesso ai sensi dell'art 107 e 270 del c.p.c.. Così operando, nella ipotesi di accertata responsabilità o corresponsabilità del soggetto chiamato in causa, la sentenza condannerebbe la compagnia del danneggiato a risarcire quest'ultimo per conto della compagnia del danneggiante. Problemi particolari potrebbero sorgere nel caso in cui il presunto responsabile civile proponesse domanda riconvenzionale nei confronti dell'attore: la compagnia del danneggiato si troverebbe effettivamente in un conflitto di interessi, perchè sarebbe in giudizio in proprio e per delega del presunto danneggiante. Pertanto dovrebbe necessariamente chiamarsi in causa la compagnia del danneggiante presunto.

D) Risarcimento da parte del Fondo di Garanzia per le vittime della strada

Va precisato che nel caso di sinistro cagionato da veicolo non identificato non è previsto il danno all'auto ma solo il danno alla persona; nel caso di veicolo che risulti non coperto da assicurazione è risarcibile il danno all'auto che superi la franchigia di € 500 unitamente ai danni alla persona; nel caso di veicolo che si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente è previsto il danno alla persona ed all'auto integralmente.

La domanda giudiziaria deve essere preceduta , a pena di improponibilità della stessa, dalla raccomandata a.r. all'impresa designata ed alla CONSAP Fondo di Garanzia per le vittime della Strada ed azionata non prima che siano trascorsi sessanta giorni ovvero sei mesi (nel caso di liquidazione coatta) dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno.

L'azione deve essere esercitata esclusivamente nei confronti dell'impresa designata in tutti i casi unitamente al responsabile del danno (in caso di

veicolo non coperto da assicurazione) e unitamente al commissario liquidatore (in caso di impresa in stato di liquidazione coatta)

Qualunque sia il soggetto coinvolto dall'azione (responsabile civile e propria compagnia, compagnia del danneggiato, Impresa designata) si applicano le norme per il rito ordinario di cui agli articoli che vanno dall'art. 311 all'art. 322 c.p.c. e, per tutto ciò che non è regolato da tali disposizioni, valgono quelle relative al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica.

Tuttavia prima di addentrarci in alcune delle disposizioni della procedura va precisato che la Suprema Corte ha sancito il principio della concentrazione delle udienze dinanzi al Giudice di Pace e pertanto in concreto se una causa è di natura documentale e non necessita di ulteriore istruzione, il Giudice se ritiene matura la causa ben può invitare le parti a precisare le conclusioni e discutere la causa (art. 321 c.p.c. cfr. Cass. n. 4695 del 12.5.1999). Stante infine la necessaria individuazione del proprietario dell'auto danneggiante ed allo scopo di evitare dichiarazioni di difetto di legittimazione passiva, si suggerisce prima di iniziare il giudizio di verificare, attraverso una visura al P.R.A. dell'auto danneggiante, l'effettiva proprietà del mezzo.

Per proprietario del veicolo si intende il soggetto che ha il diritto di godimento e di disposizione in modo pieno ed esclusivo e dovrebbe corrispondere con il nominativo risultante dal Pubblico Registro Automobilistico ove sono iscritti i veicoli a motore con il rispettivo numero di targa. Attraverso la visura al P.R.A. si riesce ad individuare il proprietario dell'autoveicolo, del motoveicolo e del rimorchio immatricolati nella corrispondente provincia o appartenenti a cittadini ivi residenti, risultante nel rispettivo registro. In detti registri vengono trascritti i trasferimenti, il cambio della residenza anagrafica dell'intestatario, le sentenze che riguardano la proprietà o altri diritti reali sui veicoli, i diritti reali di garanzia sugli stessi.

Il rito davanti al Giudice di Pace nelle suddette ipotesi di risarcimento dei danni prevede norme processuali che sanciscono le preclusioni e le decadenze come nel rito del lavoro.

Si fa riferimento all'art 320 del c.p.c.: infatti sin dalla prima udienza di comparizione e trattazione deve essere definito dalle parti il thema decidendum e quello probandum (cfr. Cass. n. 4376 del 7.4.2000); ciò significa che mentre nel rito del lavoro il ricorrente prende posizione nel senso esposto nel ricorso ed il resistente nella comparsa da produrre nel termine fissato, nel rito presso il Giudice di Pace l'attore dovrà chiarire nell'atto di citazione in maniera precisa la sua richiesta ed allegare e produrre i mezzi di prova con possibilità di integrazioni sino alla prima udienza, la compagnia assicurativa con la propria comparsa di risposta dovrà prendere posizione sui fatti ed allegare e produrre le prove anch'essa sino dalla prima udienza nella quale dovrà costituirsi. Ne consegue che se il convenuto (presunto responsabile civile) viene dichiarato contumace in prima udienza e si costituisce in seconda udienza è preclusa la proposizione della domanda riconvenzionale, anche nel caso in cui il rinvio si sia effettuato a norma dell'art 181 c.p.c. (Cass. n. 5751 dell'11.6.1999). Al convenuto non costituito in prima udienza e costituitosi tardivamente a

quella successiva è preclusa la facoltà di produrre eccezioni (da considerarsi nuove) ,di produrre documenti (cfr. ass. n. 5626 dell'8.6.1999), sollevare le eccezioni sul rito (competenza), effettuare la chiamata in causa o in garanzia nonché proporre le eccezioni non rilevabili d'ufficio di merito (prescrizione).Tutto ciò va necessariamente rilevato in prima udienza pena la decadenza(in materia di preclusioni, che caratterizzano il giudizio in Tribunale, dinanzi al giudice di Pace cfr. Cass. 4.5.2005 n. 9219)

Poiché normalmente in questo tipo di cause in prima udienza non sono presenti le parti personalmente e attesa l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione, un procuratore delle parti potrà richiedere l'interrogatorio libero finalizzato al tentativo di conciliazione. L'art. 320 3° comma statuisce infatti che, fallito il tentativo di conciliazione, il giudice invita le parti a precisare definitivamente i fatti,le difese e le eccezioni e chiedere i mezzi di prova da assumere..

Risulta peraltro essere principio consolidato della Cassazione, ribadito con la recente sentenza n. 9580 del 26.4.2006 quello secondo il quale le eccezioni preliminari sul rito e quindi tutte le altre questioni , che devono obbligatoriamente rilevarsi alla prima udienza, possono essere sollevate anche dopo quella precedente di mero rinvio (cfr le precedenti sentenze n. 4376/2000, 3339/2001 e n. 1287/2003). Tale principio comporta che, sulla base della predetta richiesta il Giudicante disporrà un rinvio in tal senso ed in questo modo rimarranno impregiudicati tutti i diritti di prima udienza (precisazione delle domande , eccezioni, chiamate in causa di un terzo ed istanze istruttorie)

Infatti il rinvio previsto al quarto comma dell'art. 320 c.p.c. ad una nuova udienza per ulteriori produzioni documentali e richieste di prova viene effettuato soltanto quando si rende necessario dalle attività svolte dalle parti in prima udienza, considerato che il convenuto può costituirsi anche alla prima udienza. Se per esempio il convenuto eccepisce la prescrizione dovrà essere consentito all'attore di produrre tutti i documenti intesi a confutare tale tesi entro la successiva udienza, perché in questo caso vi è un ampliamento del thema decidendum e probandum per iniziativa del convenuto. Non può in quell'udienza sopperirsi ad eventuali omissioni di allegazioni o produzioni non effettuate in prima udienza (cfr. Cass.25.8.2006 n. 18498).Di conseguenza il rinvio della causa ad un'udienza successiva alla prima è solo eventuale ed è disposto quando dalla "precisazione dei fatti" ovvero per la richiesta di prova o per la produzione di documenti avvenuta in prima udienza può essere necessaria la richiesta di prova diretta o contraria o la produzione di documenti.

Termini a comparire

L'art. 318 del c.p.c.2° comma stabilisce che tra il giorno della notificazione dell'atto di citazione e quello di comparizione (fissato nell'atto) devono intercorrere termini liberi non minori di quelli previsti dall'art. 163, bis ridotti della metà e quindi non meno di 45 giorni, in virtù della recente modifica introdotta con effetto dal 1.3.2006.

Se tale termine non viene rispettato ed il convenuto si costituisce all'udienza di prima comparizione, senza eccepire alcunché, il vizio viene sanato ed il Giudice non può rilevarlo d'ufficio; se invece il convenuto risulta contumace il vizio dovrà essere rilevato dal giudice (art 291c.p.c.) e questi

dispone la rinnovazione dell'atto di citazione entro un termine perentorio. Qualora il convenuto costituendosi eccepisca la nullità della citazione per mancato rispetto dei suddetti termini il giudice fissa una nuova udienza nel rispetto dei termini di comparizione entro la quale il convenuto possa esercitare le proprie attività difensive; se non viene eseguita la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione il giudice ordinerà la cancellazione della causa dal ruolo ed il processo si estingue a norma dell'art.307 (cfr.art.164 c.p.c.).

Le prove

In merito a tale argomento si intende fornire alcuni consigli di carattere pratico derivanti dall'esperienza quotidiana di lavoro.

Come è noto incombe al danneggiato dimostrare le seguenti circostanze a mezzo prove documentali e/o testimoniali:

- a) la sussistenza dell'evento (normalmente urto tra veicoli che abbia prodotto danni a cose) derivante dalla circolazione stradale;
- b) la responsabilità dell'evento da imputare esclusivamente al comportamento negligente del danneggiante;
- c) il nesso di causalità esistente tra l'evento dannoso ed una condotta umana;
- d) l'entità del danno ricevuto sia nella forma del danno emergente sia in quella del lucro cessante.

Ove il danneggiato riesca a dimostrare l'esistenza dell'evento dannoso, incombe ad entrambe le parti dare dimostrazione di aver fatto tutto il possibile per evitarlo in quanto ove manchi tale dimostrazione la legge presume il concorso colposo di entrambi le parti in egual misura. Occorre ricavare dai mezzi probatori una precisa ricostruzione dei fatti che hanno determinato l'evento per l'individuazione delle norme del codice della strada violate dal comportamento dei conducenti, al fine di valutare la responsabilità per l'evento stesso. Ai fini della dimostrazione del nesso causale occorrerà individuare i punti di urto dei mezzi coinvolti e nei casi più difficili per la ricostruzione dell'evento il Giudicante, se lo riterrà necessario potrà disporre una consulenza tecnica sul mezzo danneggiato, essendo il consulente tecnico un ausiliario del giudice (non deve essere richiesta la nomina non trattandosi di un mezzo istruttorio). L'entità del danno andrà preferibilmente dimostrata con le foto del mezzo prima delle riparazioni ai fini di una precisa quantificazione delle spese necessarie per le stesse, evidenziando in particolare le giornate per le quali il mezzo rimarrà fermo e con il documento di spesa. Sarebbe opportuno allegare tra i documenti il libretto di circolazione del mezzo danneggiato per risalire all'anno di immatricolazione dello stesso e una copia di una pubblicazione che riporti il valore di mercato del mezzo alla data del sinistro. Tale materiale sarà utilissimo per il Giudicante per valutare il danno subito ed il danno per il deprezzamento commerciale dello stesso, a seguito del sinistro, equitativamente. Naturalmente l'entità di tale danno da deprezzamento commerciale sarà tanto maggiore quanto maggiore sarà la violenza dell'urto e quanto minore sarà la vetustà del mezzo coinvolto.

Quanto poi al danno per fermo tecnico si osserva che secondo un precedente orientamento giurisprudenziale lo stesso veniva liquidato nei casi in cui la parte attrice avesse dimostrato con idonea documentazione la

necessità di sostituzione del mezzo in relazione all'attività produttiva di reddito effettivamente espletata.

Con il nuovo indirizzo giurisprudenziale qualsiasi danneggiato potrà richiedere tale danno ,dando dimostrazione del periodo necessario per le riparazioni. Il Giudice dovrà valutare con criterio equitativo il danno emergente subito relativamente alle spese fisse di gestione gravanti inutilmente sul danneggiato durante la sosta dello stesso: esse si riferiscono ad esborsi per l'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile da circolazione e la tassa di circolazione (cfr. Cass. 13.7.2004 n. 12908).Tale danno va così liquidato:

individuazione equitativa di una spesa giornaliera, che varia dalle caratteristiche del veicolo danneggiato, moltiplicato per il numero dei giorni documentati per le riparazioni.

Per lucro cessante generico (e non specifico che va adeguatamente provato) si fa riferimento agli interessi e rivalutazione monetaria intercorsi tra la data in cui si è verificato il sinistro e quella in cui il danno viene quantificato dal giudice, atteso che gli ulteriori interessi sino al soddisfo decorrono dalla data di pubblicazione della sentenza. I criteri di valutazione seguiti sono di carattere equitativo e vengono per analogia applicati i criteri dalla sentenza delle S.U.17.2.1995 n. 1712 prevista per il lucro cessante da danno biologico.

La fase finale del giudizio

Esaurita l'istruzione probatoria il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione rinvia la causa per la precisazione delle conclusioni e per la discussione (art.321c.p.c.) In questo tipo di giudizio non sono previste né comparse conclusionali né note di replica, ma la sola discussione orale. Per motivi pratici il Giudicante potrà preventivamente autorizzare la stesura di note conclusive da allegare al verbale da scambiarsi nell'udienza di precisazione delle conclusioni; eventuali ulteriori repliche potranno essere riportate sempre a verbale nella stessa udienza e quindi la causa sarà trattenuta per la decisione.

(Avv. Angelo Mandetta)